



UNIONE *della* BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

N.10

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. EX ART. 17 COMMA 5° DELLA L.R. N. 56/77 E SS.MM.II. DA ADOTTARE CON LE PROCEDURE DELLA D.G.R. 29.02.2016 N. 25-2977. ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE.

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle Scrivia in sessione straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei signori :

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TAGLIANI Gianni	Si	No
2	BOTOSSO UGO	Si	No
3	CASASCO Stefano	Si	No
4	CECERE Salvatore	No	Si
5	CERVETTI Cristiano	Si	No
6	CISI Piero Angelo	Si	No
7	FERRARI Giovanni Luigi Mario	Si	No
8	FIorentino Salvatore	Si	No
9	GUAGNINI Adolfo	Si	No
10	MAGGI Corinna	No	Si
11	MORESCHI Lucia	Si	No
	TOTALE	9	2

con l'intervento e l'assistenza del Segretario dell'Unione Dott. Francesco Matarazzo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti Gianni Tagliani, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Alle ore 18.35 entra il Consigliere Botosso. Quindi i presenti sono n. 9.

PREMESSO CHE sono stati individuati quali scrutatori, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Castelnuovo Scivia, applicabile anche all'Unione in virtù di disposizioni statutarie, i Sigg. Consiglieri Fiorentino – Casasco – Ferrari.

UDITA la proposta del Presidente;

RICHIAMATI:

- l'atto costitutivo dell'Unione Bassa Valle Scivia rep. 3614 stipulato in data 13/03/2014 tra i Comuni di Castelnuovo Scivia, Alzano Scivia e Guazzora;
- la Delibera della Giunta dell'Unione Bassa Valle Scivia n. 3 del 10/06/2015 ad oggetto "Approvazione schema tipo di accordo operativo ai sensi dell'art.2 c. 2 dello statuto per il trasferimento delle funzioni di pianificazione urbanistica, di edilizia residenziale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale".
- la Delibera della Giunta dell'Unione Bassa Valle Scivia n. 9 del 14/07/2016 avente ad oggetto "Approvazione schema tipo di accordo operativo ai sensi dell'art. 2 c. 2 dello statuto per il trasferimento del Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio (funzione: art.2 lett. a).", adottate in esecuzione del trasferimento progressivo dai Comuni di Castelnuovo Scivia, Guazzora e Alzano Scivia all'Unione delle funzioni e dei servizi da gestirsi in forma associata;
- la Delibera della Giunta dell'Unione Bassa Valle Scivia n. 10 del 14/07/2016 con la quale, tra l'altro, viene istituito presso l'Unione il Servizio denominato "Urbanistica Ambiente e Territorio";

RICHIAMATE altresì le delibere della Giunta del Comune di Castelnuovo Scivia n. 27 del 06/10/2016, del Comune di Alzano Scivia n. 18 del 02/11/2016 e del Comune di Guazzora n. 29 del 02/11/2016 ad oggetto "Presa d'atto trasferimento servizi e funzioni all'Unione Bassa Valle Scivia";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell'Unione Bassa Valle Scivia n. 8 del 01/07/2019 ad oggetto "Proroga accordi operativi di trasferimento funzioni comunali all'Unione Bassa Valle Scivia";

RICHIAMATO l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., il quale statuisce che: "gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 88-15997 del 06.10.83 è stato approvato il **P.R.G.C.** del Comune di Castelnuovo Scivia;

- successivamente all'entrata in vigore del piano sono state approvate le seguenti varianti:

° **variante N. 1:** VARIANTE GENERALE, APPROVATA CON D.G.R. N. 34-2401 DEL 23 OTTOBRE 1995;

° **variante n. 2:** Zone Agricole (variato art. 20.7 N.T.A.) approvata con delibera C.C. n. 35 del 14.07.97 e con delibera G.R. n. 23-22823 del 17.11.97;

° **variante n. 3:** Cave (L.R. 67/78) approvata con delibera C.C. n. 6 del 14.02.97 e con delibera G.R. n. 16-23382 del 29.01.98;

- negli anni successivi, dopo l'entrata in vigore della L.R. 41/97, il Comune di Castelnuovo Scivia ha inoltre approvato altre varianti (strutturali e non) e precisamente:

° **variante n. 4:** Distanze dalle strade (variato art. 13 N.T.A.) approvata con delibera C.C. n. 15 del 21.04.98 e trasmessa alla Regione in data 01.10.98;

° **variante n. 5:** Cambio destinazione di un fabbricato approvata con delibera C.C. n. 47 del 30.10.98 e trasmessa alla Regione in data 04.11.98;

° **variante n. 6:** Parametri urbanistici aree produttive (variato art. 17 N.T.A.) approvata con delibera C.C. n. 30 del 16.07.99 e trasmessa alla Regione in data 01.10.99;

° **variante n. 7:** Modifica destinazione d'uso di tre aree urbane (variati inoltre artt. 5 – 8.5 – 8.7 – 12.3 N.T.A.) approvata con delibera C.C. n. 45 del 24.09.99 trasmessa alla Regione in data 01.10.99;

- ° **variante n. 8:** Modifica destinazione d'uso di due aree urbane (variati inoltre artt. 26 – 19 bis N.T.A.) approvata con delibera C.C. n. 56 del 26.11.99 e trasmessa alla Regione in data 27.03.2000;
- ° **variante n. 9:** Aree libere e superfici filtranti (variato art. 26 bis N.T.A.) approvata con delibera C.C. n. 5 del 28.01.2000 e trasmessa alla Regione in data 27.03.2000;
- ° **variante n. 10:** Variante strutturale con modifiche ed ampliamento delle aree industriali (variati inoltre artt. 12 – 16 – 17 – 18 – 20 N.T.A.), adottata con delibera C.C. n. 38 del 21.07.2000 e n. 49 del 28.09.2000 (integrazione) e approvata con delibera G.R. 11 dicembre 2000 n. 17-1638;
- ° **variante n. 11:** Modifica tipologia d'intervento di area produttiva e modifiche varie (variate anche schede Unità di intervento nel Nucleo Centrale degli isolati n. 52 e n. 81), approvata con delibera C.C. n° 46 del 27.09.2001;
- ° **variante n. 12:** Distanza dei fabbricati di servizio nelle aree agricole (variati art. 20.5.1 e art. 20.5.2 delle N.T.A.), approvata con delibera C.C. n° 25 del 04.06.2002;
- ° **variante PIP E PP:** Ampliamento delle aree a destinazione produttiva ricadenti nell'area industriale sita in Strada per Pontecurone, costituente contestuale variante urbanistica: adottata con delibera C.C. n° 25 del 29.04.2004, approvata con delibera C.C. n° 38 del 9.07.2004;
- ° **variante N. 13:** Adeguamento delle tavole del PRGC all'ampliamento della sede autostradale (terza corsia MI-GE) e mutamento di area da rurale a produttiva con conseguente modifica del tracciato della circonvallazione: adottata con delibera C.C. n° 37 del 9.7.04, approvata con delibera C.C. n° 49 del 29.09.04;
- ° **variante N. 14:** Trasformazione di un'area della superficie di mq. 2.000 da produttiva ad agricola: adottata con delibera C.C. n° 58 del 10.11.04, approvata con delibera C.C. n° 14 del 03.03.2005;
- ° **variante n. 15:** Modifica della classificazione di un'area produttiva da "Aree produttive di nuovo impianto soggette a S.U.E." a "Aree produttive esistenti": adottata con delibera C.C. n° 59 del 10.11.04, approvata con delibera C.C. n° 15 del 03.03.2005;
- ° **variante n. 16:** Modifica della destinazione d'uso di un'area posta nel concentrico del paese e modifica di 3 articoli delle Norme Tecniche di Attuazione: adottata con delibera C.C. n° 7 del 29.01.2005, approvata con delibera C.C. n° 23 del 14.04.2005;
- ° **variante n. 17:** Modifica degli artt. 20.5.6 e 24 delle N.T.A. Il primo riguarda i materiali previsti per la realizzazione dei tetti in area agricola; il secondo norma gli interventi nelle fasce di rispetto stradale: adottata con delibera C.C. n° 27 del 9.06.2005, approvata con delibera C.C. n° 41 del 10.08.2005;
- ° **variante n. 18:** Ampliamento di un'area produttiva della superficie di circa mq. 600; adottata con delibera C.C. n° 38 del 21/07/2006, approvata con delibera C.C. n° 48 del 27/09/2006;
- ° **variante Generale n. 1:** adottato con delibera C.C. n° 26 del 27.02.2008 e approvato con D.G.R. N. 16-5753 del 06.05.2013 (**P.R.G.C. vigente**);
- ° **variante semplificata n. 1** ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 L.R 56/77 e smi, relativa all'ampliamento dell'area produttiva N. 1 (area Ramaplast) approvata con delibera D.C.U. (Delibera Consiglio Unione Comuni Bassa Valle Scrivia) N. 2 del 20.07.2020;

RICHIAMATO l'articolo 17, commi 5-11, della LR 56-77, ai sensi del quale:

"5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente,

relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da infrastrutturare con sistemi alternativi funzionali e conformi alle disposizioni vigenti, o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da sistemi alternativi esistenti e funzionali conformi alle disposizioni vigenti. A tale fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro trenta giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro trenta " giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati.

Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana ; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul

bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o al PPR o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.[154]

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione”;

RILEVATO CHE il Comune di Castelnuovo Scrivia vuole adottare una variante al P.R.G.C. per introdurre una modifica ad alcuni parametri urbanistici dell'area a destinazione produttiva denominata SUE B, con la finalità di imporre un diverso e più sostenibile livello di sfruttamento del suolo di un'area produttiva non ancora urbanizzata e per le ragioni ulteriori diffusamente sviluppate nella relazione illustrativa facente parte degli elaborati di variante;

DATO ATTO CHE la suddetta variante si può sussumere nelle condizioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 5 dell'art. 17 sopra richiamate, e può pertanto essere a buon diritto qualificata come variante parziale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, ai sensi della quale è possibile adottare un procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali ai Piani Regolatori Generali Comunali svolgendo in maniera “contestuale” la fase di verifica di assoggettabilità e quella di pubblicazione del progetto preliminare, secondo lo schema di cui all'allegato 1, lettera j.1 della D.G.R. medesima;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 3 del 02/12/2022 con cui è stato costituito l'Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 della L.R. n. 40/1998 e del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 3 bis comma 7 L.R. 56-77, per procedure di valutazione ambientale strategica (VAS);

RICHIAMATA la determinazione n. 7 del 16/11/2022 del responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio dell'Unione Bassa Valle Scrivia, Arch. Paola Montagna, con la quale è stato conferito incarico all'Arch. Alberto Giordano, con studio in Alessandria, Piazza Turati 5, per la redazione della variante e della Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della direttiva 2001/42/Ce recepita con il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i e dell'art. 20 della l.r. 40/98;

ESAMINATI gli elaborati relativi al progetto preliminare della **Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C.**, acquisiti al protocollo dell'Unione Bassa Valle Scrivia al prot. n. 3856 del 07/12/2022, redatti dall'Arch. Alberto Giordano con studio tecnico in Alessandria, Piazza Turati 5, ed in particolare:

- Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. - art. 12, D.lgs 152/2006 – D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Relazione Illustrativa;

- Norme Tecniche di attuazione;

DATO ATTO CHE:

- La capacità insediativa residenziale del PRG vigente approvato con D.G.R. N. 16-5753 del 06.05.2013 è pari ad abitanti n. 6.729; con la presente variante parziale non viene modificato tale parametro;
- La variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;
- La variante in questione è oggetto di verifica d'assoggettabilità a VAS come da Documento Tecnico di verifica;

VISTI:

- Direttiva 2001/42/CE, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- L. 25 luglio 1865, n. 2359,
- L. 15 gennaio 1885 n. 2892,
- L.17 agosto 1942 n. 1150 "Legge Urbanistica"
- L. 3 novembre 1952 n. 1902,
- L. 18 aprile 1962 n. 167,
- D.M. 1 aprile 1968, n. 1404,
- D.M. 2 aprile 1968 n. 1444,
- L. 22 novembre 1971 n. 865,
- la legge 28 gennaio 1977 n. 10;
- L. 5 agosto 1978 n. 457,
- L. 24 marzo 1989 n. 122,
- L. 9 gennaio 1991 n. 10,
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per l'ossequio alla D.p.G. n. 370 del 31/05/2006,
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495,
- D.M. 12 aprile 1995,
- L. 26 ottobre 1995 n. 447,
- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114,
- D.P.C.M. 3 marzo 1999, n. 58,
- D.P.R. 6.06.2001 n. 380;
- D.P.R. 8.06.2001 n. 327;
- L. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
- L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
- L.R. 40/98;
- L.R. 19/99;
- L.R. 28/99;
- L.R. 52/2000;
- D.C.R. n. 59-10831 recante "modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003".
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE, recante modalità, procedure, atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici;
- Circolari regionali in materia urbanistica;
- L. 11 febbraio 2005 n. 15 citata nelle premesse – convalida amministrativa;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 32 comma 4 e l'art. 42 comma 2, lettera b);
- Statuto dell'Unione;
- Regolamento sulla modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio dell'Unione;
- la normativa citata e richiamata per relationem nella narrativa del presente atto, nonché la restante normativa vigente in materia;
- L.R. n. 3 del 2013 e la legge regionale n. 17 del 2013 che hanno modificato in parte qua la L.R. 56-1977;
- gli altri atti presupposti, citati nelle premesse della presente deliberazione;

10. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Provincia di Alessandria e ai soggetti competenti in materia ambientale contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione. La Provincia, come previsto dall'articolo 17 comma 7 della LR 56-77 e s.m.i., si esprime entro 30 giorni dalla ricezione in merito:

- alle condizioni di classificazione come parziale della variante;
- al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della LR 56/77 così come modificata dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013;
- alla compatibilità della variante con il PTP o i progetti sovracomunale approvati (di cui la Provincia è a conoscenza).

11. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio di provvedere ai successivi adempimenti di legge.

INFINE il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'attuazione tempestiva di quanto previsto negli atti citati, con separata votazione avente il seguente esito:
voti favorevoli 8 contrari 1 (Consigliere Ferrari G.) astenuti 0, confermati dai Consiglieri scrutatori, essendo in numero di 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

In forza del disposto dell'art.22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Castelnuovo Scrivia, applicabile anche all'Unione in virtù di disposizioni statutarie, si dà atto che il verbale della seduta è rappresentato dalla registrazione integrale del file audio della stessa su supporto informatico, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, quale allegato digitale delle deliberazioni consiliari. A tal fine il verbalizzante, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio (o eventualmente audio/video), occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti.

Presa visione del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Gianni Tagliani

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Francesco Matarazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69, ED ESECUTIVITA'

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui all'art.32 della L. 18/06/2009 n.69 si intendono assolti con la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'Ente www.unionebassavallecriviva.al.it per 15 giorni consecutivi.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi del 3[^] comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Segretario dell'Unione

Dott. Francesco Matarazzo

Dott. Francesco Matarazzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”.